

RIFORMA FISCALE IN SINTESI

1. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis in idem e l'autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d'imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell'efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

- specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente" le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- stabilisce il regime dell'annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni);
- disciplina espressamente "il principio del contraddittorio":
- stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentoale);
- delinea la procedura, i requisiti e i termini del contraddittorio tra amministrazione e contribuente;
- interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati "a pena di annullabilità", con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
- stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell'amministrazione finanziaria:

- annullabilità – gli atti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili "per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti". I motivi di annullabilità non sono rilevabili d'ufficio;
- nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
- irregolarità – l'incompleta o inesatta indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
- inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.

Si estende l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l'amministrazione possa esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Si vieta espressamente all'amministrazione finanziaria di divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l'interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del "ragionevole affidamento" a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell'Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell'amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria e si disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l'atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l'ipotesi di illegittimità, infondatezza dell'atto o dell'imposizione).

Si attua la revisione dell'istituto dell'interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l'amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del contribuente.

2. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto persegue i seguenti obiettivi:

- razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno;
- semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- ampliare le forme di pagamento;
- incentivare l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'IRAP e all'IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA. Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari

e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo formale dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5 del d.lgs. 175/2014. Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Inoltre, si prevede l'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.